

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Stefano Finardi

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Amanda Milesi


del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Pensioni di reversibilità Non cambiano gli importi

Falso allarme. Circolare Inps sui redditi da dichiarare per il ricalcolo dell'assegno semina il panico. Poi la retromarcia: «Errore di comunicazione»



Non cambiano gli importi delle pensioni di reversibilità: a precisarlo l'Inps dopo che una circolare aveva creato timori fra i titolari degli assegni

MARCO CONTI

Nulla è cambiato per l'ammontare delle pensioni di reversibilità così come stabilito a suo tempo dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995. L'importo sarà determinato ancora tenendo conto esclusivamente dei redditi assoggettabili all'Irpef. Finisce così l'ansia dei pensionati superstiti, dopo che nei giorni scorsi una circolare dell'Inps aveva preoccupato non poco chistaricevendo una pensione di reversibilità. L'Istituto previdenziale, dopo aver verificato, ha fatto retromarcia, riportando il sereno. Facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsi, per un errore nella comunicazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, si erano diffuse sui media notizie in relazione alla tipologia di redditi da dichiarare ai fini del ricalcolo delle pensioni di reversibilità, con conseguente allarme tra i pensionati interessati. L'Inps aveva inserito tra i redditi da dichiarare ai fini del calcolo delle pensioni di reversibilità, anche il Tf e i redditi non assoggettabili

ad Irpef. Chiaro che con tali voci il rischio di essere estromessi dalla reversibilità era molto elevato. Ora invece il chiarimento e le rassicurazioni dell'Inps, che evidenzia come la circolare n. 195 del 30 novembre 2015 firmata dal direttore generale dell'Inps, Massimo Cioffi, non ha introdotto alcuna modifica nel calcolo dell'importo della pensione di reversibilità, disciplinata dalla legge n. 335 del 1995. L'Inps conferma che ai fini del calcolo della citata pensione si tiene conto unicamente dei redditi assoggettabili ad Irpef. L'Istituto previdenziale sottolinea poi che, nel riesaminare la circolare 195/2015, ha individuato un refuso generalizzato nell'allegato 1, che cambia molto per calcolare l'assegno spettante al familiare superstite. Diversamente da quanto scritto, precisa l'Inps, non sono considerati ai fini del calcolo, sia gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o a im-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386.217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

sta sostitutiva dell'Irpef, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestatosi in Italia e all'estero. Per rassicurare definitivamente i pensionati, l'Inps spiega che le procedure informatiche relative alle pensioni di reversibilità sono in ogni caso corrette rispetto alla normativa vigente: pertanto nessuna ulteriore riduzione è stata (e sarà) messa in atto sulle pensioni ai superstiti. Ricordiamo che la pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata a favore del familiare superstite. Ne hanno diritto: il coniuge superstite, anche se separato; il coniuge divorziato, se titolare di assegno di divorzio; i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti universitari a carico alla data di morte del medesimo; i figli, adottivi o affiliati, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati; i nipoti minori se a carico dei nonni.

Commercialisti

RISPOSTA N. 822

Il rinnovo della concessione cimiteriale non è detraibile

Ho pagato 3.559,00 euro per rinnovo concessione cimiteriale (tomba). È possibile detrarre la spesa dal reddito? Grazie.

— LETTERA FIRMATA

Ai sensi dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del Tuir, dai redditi dell'anno può essere dedotto il 19% dell'importo complessivo delle spese funebri sostenute con un massimale di euro 1.550,00, per ciascun decesso, eventualmente da ripartire sul numero delle persone che sostengono l'onere. Pertanto il limite massimo di spesa detraibile su cui calcolare la detrazione è sempre lo stesso anche se la spesa è sostenuta da più soggetti. Il rinnovo della concessione cimiteriale non è una spesa di tale tipologia, non derivando dall'evento decesso nell'anno di sostenimento.

RISPOSTA N. 823

Detraibilità nel 730 dei ticket pagati in ritardo

Gradirei avere la risposta a questa mia domanda, dopo una premessa. Nel 2010 e 2011, alla domanda se superavo il reddito per l'esenzione dai ticket sanitari, avevo firmato fidandomi della memoria dicendo no; invece ero fuori di circa 50 euro. Ovviamente e giustamente mi è arrivata la multa; regolarmente pagata nel tempo prescritto. La cifra pagata è composta dai ticket evasi e dalla multa: esattamente la stessa cifra.

Posso inserire, nel 730 dell'anno prossimo, come detrazione sanitaria l'importo dei ticket (solo quelli ovviamente) pagati quest'anno e non nel 2010 e 2011? Teoricamente penso che lo si possa fare; sono sempre ticket! Grazie della risposta e complimenti per la rubrica che tante volte ci svela degli «arcani».

— LETTERA FIRMATA

Per il caso pratico esposto dal lettore, da una ricerca effettuata, non esiste una chiara risposta data da parte dell'amministrazione finanziaria. Per analogia, considerato che tutte le spese

che danno diritto a detrazione seguono il principio di cassa, e quindi devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale sono state sostenute, anche tali spese sanitarie, perché sostenute nel 2016, si ritiene potranno essere detratte, nei limiti di legge, dalle imposte dovute per tale anno.

Naturalmente l'ulteriore condizione da verificare riguarda la natura di onere per partecipazione alla spesa sanitaria (cd. ticket) di tali somme, che consentirà di calcolare la detrazione solo sulla parte di ulteriori somme pagate nel 2016 di tale natura (escludendo quindi le eventuali sanzioni e gli interessi richiesti).

RISPOSTA N. 824

Limiti di reddito per considerare i familiari a carico

Faccio riferimento ad alcune trasmissioni televisive nelle quali s'è discusso di poveri e pensioni minime da 450 euro al mese che non consentono di sopravvivere.

Vorrei fosse chiarita la motivazione, data in risposta a un recente quesito, relativa ai «familiari a carico» i quali superando il reddito complessivo annuale di 2.840,51 euro (236,70 euro al mese) non sono più a carico.

Nelle trasmissioni soprascritte non s'è mai accennato nonostante lunghissimi battibecchi verbali senza conclusioni concrete. Espongo il caso personale: mia figlia ha abitato in affitto e frequentato l'Università per un master, con conseguente lavoro a progetto (precario) e un lavoro di ricerca: reddito complessivo per l'anno 2012 di 2.869,00 euro (239,08 euro). Per detrazione di 1.423,00 euro, all'Agenzia delle Entrate ho dovuto restituire: maggiore imposta da versare 1.603,00 euro; sanzione ridotta da versare 320,60 euro; interessi da versare 139,26 euro; totale 2.062,86 euro.

— LETTERA FIRMATA

Purtroppo il reddito complessivo della figlia nel 2012 superava il limite di riferimento annuale per essere considerata a carico (euro 2.841 contro un reddito lordo percepito dalla figlia di euro 2.869) con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto a lei le detrazioni per la figlia a carico, e ha chiesto il rimborso delle stesse, indebitamente fruiti, oltre a sanzioni ed interessi.

RISPOSTA N. 825

Gentile notaio, volevo chiedere un suo parere circa la trasformazione di una Sas (Società accomandita semplice), il residence turistico in cui ho comprato un'unità immobiliare, in srl. Abbiamo l'esigenza di chiudere i rapporti con il socio accomandatario, il custode, con cui non c'è una relazione positiva. Il suo contratto è in vigore, stabilito nella modalità di rinnovo nell'atto di costituzione della Sas. Se ci trasformiamo in srl, possiamo liquidarlo poiché il contratto cessa i suoi effetti? Lei cosa consiglia, in linea generale?

LETTERA FIRMATA

La trasformazione non comporta l'estinzione della Sas, bensì la sola modifica della forma giuridica: tutti i contratti già in essere come Sas pertanto proseguono anche dopo la trasformazione in srl (cosiddetta continuità dei rapporti giuridici). Si dovrebbe piuttosto verificare se il contratto prevede un diritto di recesso per le parti, magari con preavviso, o in mancanza valutare l'ipotesi dello scioglimento della Sas e la costituzione di una nuova srl, che a quel punto non avrebbe vincoli contrattuali col custode.

RISPOSTA N. 826

Vorrei sapere se per il testamento olografo è sufficiente firmare e scrivere di mio pugno e conservare nel cassetto, informando un prescelto esecutore. È un testamento sicuro? Non ho molto da lasciare ma vorrei disporre in sicurezza. Saluti.

 A.M.

Il testamento olografo è valido a tre condizioni: che sia scritto di pugno dal testatore; che sia datato; e sia sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni. Non serve che sia sottoscritto da testimoni o da coloro che sono indicati come

Il turismo può essere per la Lombardia un nuovo Eldorado. Va in tale direzione lo stanziamento di 1,5 milioni di euro (500 mila di natura corrente, il restante milione di natura capitale), destinato dalla Regione, con Unioncamere Lombardia nel ruolo di gestore, per sostenere, con contributi a fondo perduto, proposte progettuali per interventi di rilancio e riconversione delle agenzie di viaggio e dei tour operator lombardi. Possono beneficiare del bando solo partenariati composti da almeno 10 soggetti appartenenti alla categoria di tour operator, agenzie di viaggi lombardie/o guide turistiche. Il capofila deve essere registrato ai servizi di «consultazione + invito pratiche» di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo www.registroimprese.it. Le domande potranno essere presentate on line non oltre le ore 12 del 31 ottobre prossimo, sul sito <http://webtelemaco.infocamere.it>. I progetti devono essere destinati all'incominge all'outgoing. Nel primo

caso, devono essere progetti di sviluppo dell'offerta ricettiva per mercati esteri o mercati di prossimità (turisti e residenti lombardi e italiani) coerenti con il posizionamento turistico di Regione Lombardia. Per l'outgoing, progetti di sviluppo del modello di business in ottica consumer con particolare attenzione alla personalizzazione dell'offerta. I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia. Il contributo massimo concedibile è pari al 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 100 mila euro per partenariato. L'investimento minimo per partenariato è di 50 mila euro, mentre il minimo investimento per ciascun partner è fissato a 500 euro per le guide turistiche, e a mille euro per le imprese. Il contributo per il singolo partner sarà calcolato in maniera proporzionale rispetto all'investimento ammesso. Info: bandi.turismo@regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto «Bando TravelTrade».

Ma. Co.



Buongiorno, sono da poco stata assunta e il mio datore di lavoro mi ha detto che a breve dovrò frequentare 8 ore di corso per la formazione in materia di sicurezza. Di cosa si tratta?

LETTERA FIRMATA

Il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, D.Lgs n. 81/2008 prevede che l'obbligo di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza sia in capo al datore di lavoro. Il «corso di formazione ed informazione dei lavoratori» si occupa di fornire tutte le nozioni principali sugli aspetti della sicurezza, obblighi e divieti da rispettare per la prevenzione dei possibili rischi presenti durante lo svolgimento

dell'attività lavorativa. In base a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 è previsto, per il lavoratore, un percorso formativo diviso in due moduli: uno generale della durata di 4 ore, per tutti i settori Ateco, che tratta i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza; uno specifico che tratta i rischi presenti nel settore di appartenenza dell'azienda e quelli specifici presenti sul luogo di lavoro; in questo caso la durata è variabile in funzione del settore di rischio e va da 4 ore per il rischio basso, a 8 per il rischio medio e 12 per il rischio alto.

Il modulo di formazione generale di quattro ore di durata può essere svolto anche in modalità e-learning purché siano rispettate le condizioni previste nell'allegato I per quanto riguarda la sede, la strumentazione, il programma e i materiali didattici, la presenza di un tutor, il sistema di valutazione e di tracciamento.

Tale formazione generale costituisce un credito permanente e viene effettuata una volta sola. Mentre la formazione specifica è soggetta ad un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

Tali attività formative e di addestramento, nonché di informazione, devono essere svolte durante l'orario di lavoro e quindi non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

RISPOSTA N. 828

In un condominio di 17 unità il condomino X ha comperato 4/5 anni fa un attico con solarium. Ora vuol vendere e si accorge che qualcosa non va sul lastrico solare. Senza chiedere alcuna autorizzazione, con un operato comincia dei lavori per 3/4 giorni, dopodiché fa indire una riunione condominiale straordinaria e presenta un preventivo di lavori fatti e da fare di euro 6.835,00 Iva esclusa di cui euro 420,00 per scrostatura e verniciatura muro parti interne danneggiate appartamento. Le domande che le chiedo sono: 1° Avendo cominciato i lavori senza autorizzazione e in proprio, l'amministratore era obbligato a indire l'assemblea straordinaria o poteva/doveva rifiutare? 2° Per poter cominciare i lavori basta un solo preventivo fatto fare solo dal condomino X? 3° I danni interni dell'appartamento, che nessuno ha potuto visionare, devono essere pagati dagli altri condomini? 4° Che garanzie posso avere o chiedere perchè i lavori siano stati fatti a regola d'arte e per quanti anni? 5° L'amministratore per fare i conteggi millesimali da far pagare ai condomini ha preteso compenso di 500,00 euro. È regolare o hanno una percentuale definita?

LETTERA FIRMATA.

e al condomino superficiario; essi devono provvedere alla sua manutenzione straordinaria deliberando in assemblea (art. 1135, n.4, cc); l'amministratore può convocare tale assemblea quando lo ritiene necessario (art. 66 delle d.a. cc). Per inciso, in caso di spese sostenute senza autorizzazione, il condomino ha diritto al rimborso se prova l'urgenza delle stesse (art. 1134 cc). Ad ogni buon conto, l'assemblea può approvare a posteriori quanto fatto e può deliberare sulla base anche di un solo preventivo. I danni da infiltrazioni negli appartamenti sono a carico dei comproprietari, con ripartizione secondo il disposto dell'art. 1126 cc. (Cass. 10.05.2016 n. 9449). Il committente potrà azionare, se necessario, la garanzia per vizi ex artt. 1667 o 2226 cc. L'amministratore ha diritto a compenso per tali lavori nella misura prevista nel suo preventivo, e in mancanza, secondo quanto eventualmente approvato dall'assemblea

RISPOSTA N. 829

Mio marito ed io abbiamo comprato un appartamento con un bel giardino per i nostri bimbi. Con una certa sorpresa, questa estate ci siamo accorti che una grata posta nel nostro giardino e che guarda sopra il corsetto condominiale dei box ci rende la vita difficile. Il fumo degli scarichi che proviene da sotto dà fastidio ai nostri bimbi mentre giocano; mio marito non riesce a stare in giardino a leggere il giornale per i rumori delle auto. Vorrei chiedere di chiudere o tappare tale grata, oppure coprire tale grata con un tappeto di erba artificiale. Come posso regolarli con il condominio? In qualche modo ce lo possono impedire?

LETTERA FIRMATA

Le grate di aerazione delle autorimesse condominiali, quando presenti nei giardini privati, possono talvolta ridurre la fruibilità delle unità immobiliari a causa di fumi e rumori. Tuttavia la loro presenza soggiace al rispetto di precise norme dettate in tema di prevenzione degli incendi. Le autorimesse devono infatti essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate anche nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria dell'autorimessa e lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio (dm 01.02.86, art. 3.9). La loro superficie effettiva di aerazione è stabilita secondo tale regola tecnica e viene comunicata in sede progettuale o di rinnovo del Cpi al Comando dei Vigili del fuoco. Trattasi di normativa antincendio assolutamente non derogabile; pertanto i proprietari dei giardini non possono in alcun caso ridurre tale superficie di aerazione sovrapponendo alla grata tappeti di erba artificiale o vasi di fiori.



Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo
Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Dati del lettore

Nome _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Firma _____

Cognome _____

Città _____

E-mail _____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

